



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI

Tel. 0789 563644 – Fax. 0789 563645 – Numero Blu 1530
Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web:
www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

RADA DI CALA DI VOLPE DEL COMUNE DI ARZACHENA
POSIZIONAMENTO DI DUE CAMPI BOE PER L'ORMEGGIO DI
UNITÀ DA DIPORTO
“CAMPO BOE FOX MOORING- CAMPO BOE SAFE BAY – MARPARK”

ORDINANZA N. 43/2020

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTO:** il decreto n°39 datato 22/06/2007 con il quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha approvato il Regolamento Interno del campo boe denominato "Fox Mooring – Campo ormeggio Cala di Volpe";
- VISTO:** il decreto n°40 datato 22/06/2007 con il quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha approvato il Regolamento Interno del campo boe denominato "SafeBay - Marpark – Campo ormeggio Cala di Volpe";
- RITENUTO:** necessario disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito di detti campi boe e negli specchi acquei limitrofi dal punto di vista della sicurezza della navigazione, e nel contempo garantire la sicurezza della balneazione e la pubblica incolumità ;
- VISTA:** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°30/2020 datata 29/05/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
- VISTA:** l'Ordinanza n°16/2010 datata 17/06/2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
- VISTE:** le determinazioni n°0302/DTO in data 16.08.06, n°0374/DTO in data 29.11.06 e n°1305/DTO in data 21.05.07 della Regione Autonoma della Sardegna, con le quali è stato concesso alla Soc. BINTARF Surl di installare un campo boe con sistema di prenotazione all'ormeggio in località Cala di Volpe del Comune di Arzachena;
- VISTA:** la determinazione n°0340/DTO in data 10.11.06, della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato concesso alla Soc. SafeBay Srl di installare un campo boe per l'ormeggio telematico;

- VISTE:** le Ordinanze n. 49/2007 e 46/2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
- VISTA:** la determinazione n° 777/23727 in data 20.06.2017, della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato concesso alla Soc. SafeBay Srl – specchio acqueo di mq 280.274,52 per il posizionamento di n. 6 boe di ormeggio, n. 3 per l'ormeggio di imbarcazioni fino a mt. 110 e n. 3 per l'ormeggio di imbarcazioni fino a mt. 75;
- VISTA:** la determinazione n° 2795 in data 25.10.2017, della Regione Autonoma della Sardegna, ampliamento Concessione Demaniale Marittima N. 302/2006 di mq 96.357 di specchio acqueo per il posizionamento di n. 4 boe per ormeggio imbarcazioni .
- VISTA:** la Concessione Demaniale Marittima n. 24/2018, determinazione n. 3298/55070 del 11 dicembre 2018 e concessione demaniale n. 8/8840 del 01 marzo 2019, determinazione 1333/41807 del 21 ottobre 2016 e determinazione n.128 del 27 gennaio 2016, intestate rispettivamente alla società Sardegna Resorts - Srl con sede legale in Arzachena Località Porto Cervo “Il Ginepro 1/A” C.F. e P.IVA n. 03873060960 e alla società Safebay Srl con sede legale in Arzachena Località Porto Cervo Casa “Il Ginepro 1/A” C.F. e P.IVA n.02182770905;
- VISTA:** l'ordinanza n. 06/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci per il posizionamento delle boe autorizzate con concessione demaniale n. 24/2018 det. 3298/55070 del 11.12.2018 e concessione demaniale n.8/8840 del 01.03.2019 det. n. 333/41807 del 21.10.2016 e determinazione n.128 del 27.01.2016
- VISTI:** il verbale di fine lavori in data 31.07.2020 e il verbale finale di consegna dell'opera in data 06.08.2020 della Società Bintarf S.u.r.l.;
- VISTO:** il certificato di collaudo in data 06.08.2020, per la realizzazione di cinque boe di ormeggio;
- VISTA:** la Comunicazione della società Bintarf S.u.r.l. assunta a Pec. N. 8478 in data 15 ottobre 2020;
- VISTA:** la nota n°28838 in data 19.06.2007 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio – Olbia;
- VISTA:** lettera prot. n. 2240 del 20 agosto 2007 del Comando Zona Fari della Sardegna La Maddalena “Prescrizione segnalamenti marittimi – delimitazione due campi boe per ormeggio imbarcazioni da diporto – Cala di Volpe, Comune di Arzachena”;
- VISTE:** le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n°182, pubblicato sulla G.U. n°168 del 22 luglio 2003, entrato in vigore in data 7 agosto 2003, “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;

- VISTA:** la Circolare Ministeriale n°47 serie I datata 05/08/1996 della Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti del soppresso ministero della Marina Mercantile, avente per oggetto le direttive per lo sviluppo di strutture al servizio della nautica da diporto e per l'ormeggio delle unità in transito;
- VISTA:** la Legge 31.12.1982, n°979 – Disposizioni per la difesa del mare;
- VISTA:** la Circolare n°02.01/65089 in data 14/07/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTI:** gli articoli 16, 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima),

RENDE NOTO

che la zona di mare antistante la rada di Cala di Volpe del Comune di Arzachena, sarà interessata dal posizionamento di due campi boe per l'ormeggio di unità da diporto di dimensioni varie. Dette concessioni demaniali marittime, assentite con licenza dalla Regione Autonoma della Sardegna, saranno segnalate con boe di colore giallo, poste ai vertici dei campi delimitati dai punti individuati dalle seguenti coordinate:

Campo boe Bintarf - Fox Mooring

Punto	Latitudine	Longitudine
J1	41°04'02,28"N	009°31'54"E
J2	41°04'06,39"N	009°31'51,65"E
J3	41°04',11,88"N	009°31'51,30"E
J4	41°04',32,34"N	009°32'07,20"E
J5	41°04'15,06"N	009°32'42"E
J6	41°04'01,38"N	009°32'28,38"E
J7	41°03'57,06"N	009°32'06,24"E

Campo boe SafeBay - Marpark

Punto	Latitudine	Longitudine
A	41°04'47,46"N	009°32'18,72"E
B	41°04'31,98"N	009°32'59,16"E
C	41°04'17,70"N	009°32'44,88"E
D	41°04'33,42"N	009°32'09,96"E
S9	41°04'29,23"N	009°33'06,35"E
S10	41°04'14,61"N	009°32'51,73"E

ORDINA

Art. 1

Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative citate in premessa, ed al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, all'interno degli specchi acquei adibiti a campo di ormeggio, **è inoltre vietato:**

- a) il transito di qualunque tipo di unità estranea ai campi boe, eccezion fatta per quelle debitamente autorizzate dall'Autorità Marittima e dalle Direzioni degli approdi;
- b) l'ancoraggio con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- e) l'ormeggio di più unità allo stesso gavitello;
- f) il superamento della velocità di 3 nodi;
- g) l'uso di moto d'acqua ed altri mezzi nautici veloci ad uso "tender", se non alla velocità massima di 3 nodi e per il tempo strettamente necessario ad uscire dal campo boe e comunque percorrendo la rotta più corta possibile; le moto d'acqua che provengono dalle vicine spiagge dovranno utilizzare gli appositi corridoi di lancio, ivi ubicati, per l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione e, successivamente, non dovranno in alcun modo transitare all'interno dei predetti campi boe, limitandosi a percorrere rotte esterne parallele alle delimitazioni degli stessi campi alla velocità massima consentita di 5 nodi.

Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative in materia già citate in premessa, ed allo scopo di salvaguardare l'ecosistema ambientale della rada, **è inoltre vietato:**

- a) l'effettuazione di qualsiasi tipo di bunkeraggio;
- b) causare emissioni sonore e gassose inquinanti;
- c) lo scarico a mare di acque non depurate, sia nere che grigie, provenienti da sentine o da altri impianti delle unità all'ormeggio o in transito, nonché la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo.

Art. 2

Alle unità ormeggiate all'interno dei campi boe è fatto obbligo di utilizzare la prescritta segnalazione diurna o notturna di fonda.

Art. 3

Le unità in navigazione all'interno di tutta la rada di Cala di Volpe, delimitata dalla retta congiungente P.ta Capriccioli – P.ta Ligata, ma esternamente alle aree assentite in concessione, dovranno procedere a una velocità non superiore ai 5 nodi o comunque alla minima velocità utile a manovrare in caso di condimeteo avverse, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità in entrata e uscita dai rispettivi campi boe, in considerazione della loro tipologia e situazione, valutando nel contempo l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4

Le unità destinate al servizio di assistenza all'ormeggio operanti all'interno dei rispettivi campi boe dovranno essere dotate di sistema propulsivo del tipo a idrogetto o ad elica intubata.

Art. 5

Le unità che intendano utilizzare gli ormeggi dei rispettivi campi boe, dovranno comunicare via radio, sul canale di lavoro prescelto da ciascuna direzione del campo boe, la loro intenzione ed attendere fuori dalla zona delimitata fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile od eventualmente prenotato, e le altre necessarie disposizioni ed in ogni caso attendendo l'arrivo dell'unità di assistenza predisposta dalla direzione dei campi boe.

Le operazioni di ormeggio e disormeggio dovranno avvenire sempre alla velocità

minima, con l'assistenza degli addetti di ciascun campo boe e con modalità coerenti con l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione e delle operazioni stesse.

Il Comandante dell'unità è comunque responsabile delle operazioni di ormeggio e disormeggio, come pure dell'efficienza e dell'adeguatezza di cime e cavi di bordo utilizzati per tali operazioni, e risponde, eventualmente, dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi.

Art. 6

Per l'esecuzione delle procedure di cui al precedente articolo 5 le unità sia in entrata che in uscita dai campi boe dovranno:

- 1) per l'accesso e l'uscita dal campo boe denominato "Fox Mooring" utilizzare il corridoio di transito posto a sud del medesimo campo;
- 2) per l'accesso e l'uscita dal campo boe denominato "SafeBay - Marpark" utilizzare il corridoio di transito situato a nord della stessa concessione.

Art. 7

Al fine di consentire alle unità, dirette agli ormeggi del campo boe denominato "Marpark" e del campo boe denominato "Fox Mooring" ed ai pontili/gavitelli in concessione ubicati all'interno della rada di Cala di Volpe, di poter raggiungere in sicurezza i sopra specificati approdi, è fatto divieto a qualunque tipo di mezzo nautico di sostare ad una distanza inferiore ai 200 metri dal confine settentrionale della concessione SafeBay, individuata dalla congiungente dei punti "A" - "S9", "S9" - "S10", "C" - "J5" e "J5" - "J6" nelle premesse specificati.

Art. 8

Al fine di evitare che le piccole unità da diporto, non potendo accedere agli ormeggi predisposti all'interno dei campi boe a motivo delle loro ridotte dimensioni, sostino all'interno della rada di Cala di Volpe in maniera da creare intralcio, ostacolo e/o pericolo per la navigazione, è predisposto, lungo il confine lato spiaggia di entrambi i campi boe, un congruo numero di gavitelli d'ormeggio gratuiti, che dovranno essere occupati prioritariamente rispetto ad altre forme di ancoraggio libero secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni, approvati con i Decreti citati in premessa.

Art. 9

Le procedure di cui all'art. 5 potranno essere derogate esclusivamente in caso di emergenza o condizioni meteomarine avverse, su specifiche disposizioni impartite, di volta in volta, dall'Autorità Marittima di concerto con i concessionari.

Art. 10

L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena, gong) è consentito nei casi previsti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977 n°1085, all'infuori delle predette situazioni l'uso di tali apparecchiature sonore è vietato.

E' consentito l'utilizzo di tali segnalamenti alle unità in manovra, ed in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.

Art. 11

Qualsiasi attività da compiersi con l'impiego di palombari o sommozzatori all'interno delle aree in concessione, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte delle competenti direzioni degli approdi interessati dalle operazioni ed alla comunicazione alla Autorità Marittima.

I suddetti palombari ed i sommozzatori in servizio locale autorizzati ad operare, so-

no esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 205 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione e del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio, n°47.

Art. 12

Indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovrà esser eliminato nel più breve tempo possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso l'approdo interessato o di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, l'Autorità Marittima provvederà d'ufficio a spese del contravventore.

Art. 13

Le Ordinanze n. 49/2007, n. 46/2012 e 06/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, in premessa citate, sono abrogate.

Art. 14

I contravventori alla presente Ordinanza - salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento - saranno perseguiti ai sensi delle specifiche norme di cui al Codice della Navigazione, al D.Lgs. 171/2005, al Codice Penale nonché in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente di volta in volta applicabile al caso di specie.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/golfoaranci, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Golfo Aranci, _____

P. IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco D'ESPOSITO **t.a.**

IL REGGENTE

1° Lgt. NP ANSELLI Antonio
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.L.vo 82/2005, art.21)

Allegato all'ordinanza n. 43/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

